

# **Associazione Nazionale City Angels Italia**

## **STATUTO**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata Associazione Nazionale City Angels Italia, che in seguito sarà denominata l'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale; l'associazione esplica le proprie attività sull'intero territorio nazionale.

L'Associazione ha facoltà di esplicare le proprie attività anche all'estero nel rispetto delle normative, anche locali, straniere.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha durata illimitata.

##### **Art. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede principale nel Comune di Milano. Possono essere aperte sezioni e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

##### **Art. 3 CARATTERE E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'organizzazione è retta dalle norme del presente Statuto, dalle vigenti norme in materia di organizzazioni di volontariato, dalle altre norme di legge applicabili e dal Regolamento interno.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere solidaristico e democratico, è apartitica e aconfessionale e non ha fine di lucro.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle attinenti le anzidette finalità, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni, circoli, coordinamenti aventi scopi analoghi o affini, nonché, partecipare ad enti sociali e umanitari, siano essi Italiani, siano essi esteri.

#### **Art. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'organizzazione persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale ed opera senza fine lucro.

L'organizzazione si propone di fornire un sostegno morale e materiale ai cittadini nella tutela della sicurezza e della serenità della vita quotidiana e di accrescere la solidarietà il senso civico e democratico e la tolleranza, l'integrazione sociale e la legalità nella società.

L'Associazione si propone pertanto di promuovere attività di assistenza sociale e solidarietà alle persone in situazione di disagio sociale e/o economico, anche in collaborazione con (e a supporto delle) autorità locali preposte.

Tali finalità si concretizzano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti forme:

1. Assistenza ai poveri, ai senzatetto, agli emarginati, agli immigrati, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai disadattati e ai bisognosi in genere;
2. Servizio di accompagnamento e assistenza nel traffico cittadino alle persone anziane con difficoltà di deambulazione;
3. Attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità attraverso la presenza e la partecipazione alla vita sul territorio nonché la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni alla convivenza civile ed al rispetto per il prossimo;
4. Attività di contrasto all'intolleranza e alla discriminazione in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale;
5. Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e orientamento per gli emarginati sociali e per tutte le categorie che trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale ed economica;
6. Promozione ed attivazione di centri d'accoglienza, dormitori, rifugi e strutture ambulatoriali o medico-sanitarie per l'assistenza alle categorie più deboli, con particolare riferimento agli emarginati e alle donne;
7. Promozione di iniziative di solidarietà familiare volte alla sensibilizzazione e alla formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
8. Organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l'organizzazione di banche del tempo;

9. Assistenza ai cittadini ad es. nelle stazioni ferroviarie, metropolitane, negli scali aeroportuali etc, per il disbrigo delle operazioni di carico e scarico bagagli, oppure per il servizio di accompagnamento;
10. “Servizio cortesia”, di assistenza e di solidarietà, nelle manifestazioni pubbliche;
- 11 Attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o comunque in difficoltà, e di sensibilizzazione verso i diritti degli animali;
12. Pulizia dei luoghi di incontro pubblico (giardini, parchi, etc.) anche attraverso la raccolta occasionale, ancorché differenziata, di carta, rifiuti, organizzazione della raccolta del materiale riciclabile, sensibilizzazione sul minore spreco energetico e salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale;
13. Attività di protezione civile;
14. Organizzazione di eventi benefici allo scopo di raccogliere fondi per il sostentamento dell'Associazione;
15. Organizzazione di eventi benefici anche allo scopo di sensibilizzare i cittadini riguardo le attività dell'Associazione e le iniziative dalla stesse promosse.

L'organizzazione intende anche dare impulso ad attività culturali quali l'organizzazione di convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, programmi radiofonici e televisivi, anche pubblicitari, realizzazione di iniziative a mezzo Internet, etc.

A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo o tassativo, l'Associazione potrà svolgere e/o organizzare le seguenti attività:

1. Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari;
2. Attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
3. Attività di formazione: corsi di formazione per la sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di solidarietà sociale, di democrazia, di tolleranza;
4. Attività editoriale, anche a mezzo Internet: pubblicazione di volantini, periodici, libri, atti di convegni etc.;
5. Attività in campo ecologico per la sensibilizzazione popolare sulla salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale.

L'organizzazione potrà quindi svolgere le attività di volontariato sia mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Pur nell'assenza di alcuno scopo lucrativo, l'organizzazione potrà esercitare attività produttive (anche di servizi) e commerciali marginali nel rispetto dell'attività sopra indicata per il raggiungimento dei fini

solidaristici. Gli introiti derivanti da dette attività saranno utilizzati per finanziare l'Associazione stessa e il perseguimento dei suoi fini.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale dei Delegati
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Vicepresidente Nazionale;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) le Sezioni;
- i) il Delegato;
- j) il Delegato supplente;
- k) l'Assemblea di Sezione;
- l) il Coordinatore di Sezione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 - ASSOCIATI**

Possono aderire all'Associazione cittadini italiani, membri della Comunità Europea stranieri e apolidi, di sentimenti solidaristici e comportamenti democratici, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà e si impegnano ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita nell'ambito dell'organizzazione.

Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente Statuto e di ogni Regolamento organizzativo interno; ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti, discriminatori, razzisti, intolleranti, aggressivi (anche verbalmente) o improntati al richiamo di teorie politiche antidemocratiche; ovvero abbiano assunto atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione e dei suoi aderenti; e coloro i quali abbiano riportato una sentenza penale di condanna passata in giudicato e che non si siano riabilitati.

L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale e conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale in ottemperanza al regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o dell'Assemblea Nazionale dei Delegati. Detta deliberazione quale farà seguito alla frequenza di uno specifico corso di formazione, al superamento del relativo esame, all'effettuazione di un periodo di prova, della durata di almeno due mesi, ed alla successiva valutazione positiva dell'iter formativo dell'aspirante effettuata in accordo con le disposizioni del Regolamento interno dell'Associazione.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo Nazionale riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di violazione del presente Statuto o del Regolamento interno di amministrazione, di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale o alle deliberazioni degli organi sociali oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati. L'Assemblea dei Delegati può demandare l'adozione del provvedimento di esclusione al Consiglio Direttivo Nazionale. L'esclusione ha effetto dal giorno della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può

adire il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste nel Regolamento di amministrazione. In attesa della pronuncia del Collegio dei Probiviri, l'Associato che vi ha fatto ricorso avverso la propria esclusione rimane sospeso dall'Associazione.

Gli aderenti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che nei confronti dei terzi. Inoltre sono tenuti all'accettazione integrale e al rispetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti organizzativi interni.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti conseguenti, di dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale, di versare le quote sociali ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Nazionale, di effettuare le prestazioni concordate con gli organi di amministrazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello Statuto e nel Regolamento di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può deliberare l'autorizzazione alla creazione di particolari (in ragione dell'età degli aderenti e delle funzioni cui essi saranno devoluti) categorie di associati e l'istituzione di specifici libri soci per la categoria all'uopo creata.

#### **Art. 7 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI**

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del Codice Civile e del presente Statuto.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere tenuta, di norma, nel Comune in cui ha sede l'Associazione, ma è ammessa la convocazione in luogo diverso da quello della sede. L'Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto annuale, e comunque per il rinnovo e/o la ratifica delle cariche sociali.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale qualora ne riceva richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati, ovvero da tanti Delegati che rappresentano almeno un decimo degli Associati, con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Delegati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere in ogni caso consegnato ai Delegati delle singole Sezioni ed ai Coordinatori di Sezione almeno 20 giorni prima del giorno previsto per l'assemblea.

La comunicazione potrà avvenire alternativamente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, fax, sms, od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

La comunicazione dovrà contenere la data e l'ora previste per la prima convocazione e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l'assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'ordine del giorno è consentita l'indicazione della voce "Varie ed eventuali"; gli eventuali argomenti posti a tale voce non potranno comunque essere discussi e deliberati se anche uno solo degli intervenuti si oppone alla trattazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero degli Associati rappresentati dai Delegati presenti sia almeno la metà del totale associati in regola con il versamento della quota annuale e dell'eventuale contributo straordinario deliberati dall'Assemblea Nazionale; ed in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea è da ritenersi validamente costituita anche in assenza delle predette formalità quando risulti presente l'intero Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i Delegati eletti e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.

Per il caso di necessità e/o urgenza, che non consenta la convocazione dell'Assemblea dei Delegati nel rispetto dei termini di preavviso, la stessa può essere convocata, omesso il preavviso stesso, attraverso qualsiasi mezzo informativo idoneo a determinare, da parte del destinatario, la conoscenza della convocazione.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati, tranne che per i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai delegati presenti.

Per la nomina degli amministratori, le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto valgono i quorum costitutivi e deliberativi come sopra definiti.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, ovvero di tanti Delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale; in assenza anche di questi è presieduta dal membro più anziano (avuto riguardo alla nomina) del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Sezione ha diritto di far partecipare all'Assemblea Nazionale un solo Delegato.

Il Delegato di Sezione esprime in Assemblea tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione al momento dell'Assemblea che rappresenta, in regola con il versamento della quota annuale e dell'eventuale contributo straordinario.

Possono essere nominati Delegati anche soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali.

Possono essere nominati Delegati solo persone associate, in regola con gli adempimenti sociali sopra illustrati e per le quali non siano in corso provvedimenti disciplinari o provvedimenti finalizzati all'adozione degli stessi.

I Delegati devono intervenire in Assemblea in prima persona e non possono farsi rappresentare per delega.

L'Assemblea nazionale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:

- a) approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico annuale dell'Associazione;
- b) ratifica dell'ammontare della quota sociale annuale e dell'eventuale contributo di solidarietà da parte delle sezioni;
- c) determinazioni in ordine all'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- d) materie, argomenti e proposte poste all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) nomina del Collegio dei Probiviri;
- h) definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- i) approvazione delle modifiche dello Statuto associativo, apportate dal Consiglio direttivo;
- j) deliberazione della proposta di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e della devoluzione del suo patrimonio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati può avocare a se il potere di decidere in merito all'ammissione di nuovi soci sottraendo detto compito al Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**



L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di Consiglieri variabile tra 3 e 5, il cui numero dovrà essere preventivamente determinato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati al momento della nomina del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale e il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica 7 anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto dell'ultimo esercizio da esso interamente gestito; i suoi componenti sono rieleggibili senza interruzione.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli con propria deliberazione di cooptazione; i Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea dei Delegati successiva, cui compete il compito di confermare i Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero di eleggere nuovi amministratori ad integrazione di quelli cessati.

Nel caso in cui Consiglieri in carica non procedano a cooptazione dei mancanti, dovranno convocare l'Assemblea Nazionale dei Delegati perché questa proceda al reintegro dell'organo.

I Consiglieri nominati dall'assemblea in sostituzione dei cessati durano in carica fino a naturale scadenza del Consiglio nel suo complesso.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea il Consiglio Direttivo Nazionale decade e provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio entro i 15 giorni successivi al venir meno della maggioranza; nell'attesa della nomina del nuovo Consiglio agli amministratori presenti compete esclusivamente l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri; la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica ovvero sms, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente Nazionale.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in coerenza con gli indirizzi delineati dall'Assemblea Nazionale;
- b) nomina del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale e del Segretario Generale, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- c) nomina e revoca dei Coordinatori di Sezione, e riconferma annuale dei Coordinatori di Sezione;
- d) ammissione alla Associazione di nuovi aderenti se non avocata a sé dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- e) predisposizione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico;
- f) determinazione della quota associativa annuale di ogni associato e dell'eventuale contributo di solidarietà da parte delle Sezioni;
- g) deliberazione dell'autorizzazione al Presidente Nazionale a resistere in giudizio ed a nominare legali e procuratori;
- h) l'adozione di provvedimenti disciplinari di rimprovero, censura scritta e sospensione;
- i) la proposizione all'Assemblea Nazionale del provvedimento disciplinare di esclusione dall'Associazione;
- j) l'adozione del provvedimento disciplinare dell'esclusione se al fine delegato dall'Assemblea dei Delegati;
- k) la stesura del Regolamento interno, su indicazione del Presidente Nazionale;
- l) la stesura dello Statuto associativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presenti alle riunioni dello stesso anche telefonicamente e/o a mezzo video conferenza; la loro assenza può essere giustificata solo per giusta causa o giustificato motivo. La mancata partecipazione (neppure telefonica e/o in videoconferenza, e senza giusta causa o giustificato motivo) è causa di decadenza dalla carica.

#### **Art. 9 - PRESIDENTE NAZIONALE**

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi Consiglieri nella seduta di insediamento ed a maggioranza di voti dei presenti, dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale dirige l'Associazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei Delegati ed il Consiglio Direttivo Nazionale, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente Nazionale spetta la firma degli atti sociali, delle convenzioni e dei contratti che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi. In caso di assenza, dimissioni o impedimento, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale svolge le funzioni del Presidente.

Il Presidente può, in qualità di rappresentante ufficiale dell'Associazione, ove ne ravveda la necessità, provvedere alla nomina di organismi particolari aventi carattere di rappresentanza.

Nessun compenso è dovuto al Presidente Nazionale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 10 - VICEPRESIDENTE NAZIONALE**

Il Vicepresidente Nazionale viene eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con le stesse modalità previste per il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Nessun compenso è dovuto al Vicepresidente Nazionale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 11 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale viene eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con le stesse modalità previste per il Presidente. Assume le funzioni di supervisore e responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; è tenuto alla redazione del verbale di riunione dell'Assemblea dei Delegati e del verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché alla custodia dei libri dell'Associazione ove detti verbali sono raccolti.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Nessun compenso è dovuto al Segretario Generale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei Delegati, si compone di tre membri effettivi che durano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico dell'ultimo esercizio; tutti i componenti il Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente del Collegio stesso qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Nazionale dei Delegati nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i componenti del Collegio.

Se vengono a mancare uno o più Revisori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati affinché provveda al reintegro dell'organo.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

- a) il controllo contabile dell'Associazione;
- b) la predisposizione di una relazione di accompagnamento dei bilanci d'esercizio o del rendiconto economico.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di operare anche attraverso i propri singoli membri.

## **Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti tra persone qualificate non aderenti all'Associazione e nominati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati. Durano in carica 7 anni a decorrere dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente del Collegio stesso.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a). dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti;
- b). dirimere le controversie tra Associati;
- c). dirimere le controversie tra Associati ed Associazione ovvero organi della stessa;
- d). svolgere le funzioni di decisore d'appello in caso di applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Collegio sono scritte, motivate, inappellabili e costituiscono vincolo ineludibile per le parti.

In caso di cessazione, impedimento o dimissioni di un membro i restanti provvedono al reintegro del componente mancante a mezzo cooptazione sottoponendo la nomina alla ratifica della prima Assemblea Nazionale utile.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio.

#### **Art. 14 - SEZIONI**

Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nel proprio ambito realizza direttamente le finalità della Associazione nelle sue varie manifestazioni.

La Sezione è priva di autonomia patrimoniale e giuridica e risponde al Consiglio Direttivo Nazionale di ogni atto ed operazione avente carattere economico-patrimoniale; la Sezione è in possesso di autonomia gestionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione si dota di un proprio regolamento di amministrazione contabile e gestione indicato dall'Amministrazione dell'Associazione.

La Sezione può essere costituita solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni associato aderisce alla Sezione istituita nel Comune in cui ha residenza od in quella a questi più vicina; in deroga a quanto prima, il Presidente Nazionale può consentire all'associato di aderire anche a sezione diversa rispetto a quella di naturale appartenenza.

Qualora esigenze organizzative lo rendano opportuno, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di istituire più Sezioni nello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in qualsiasi momento, per motivi rilevanti, sciogliere una Sezione, oppure commissariarla, dandone motivazione nel verbale della seduta nel corso della quale viene assunto il provvedimento di scioglimento.

Gli associati della sezione sciolta verranno singolarmente assegnati ad altra sezione, qualora la sezione venga sciolta. La competenza della scelta è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede, sentiti i singoli interessati ed in relazione alle esigenze dell'Associazione.

La sezione designata dal Consiglio Direttivo Nazionale ad accogliere gli associati della sezione sciolta è tenuta ad accogliere gli Associati alla stessa destinati e dovrà garantire loro la piena partecipazione democratica alla vita della sezione, con relativi diritti e doveri.

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta il compito di indicare la Sezione destinataria dei beni economici pertinenti alla Sezione sciolta.

Il Coordinatore della Sezione ne è il responsabile ed è il garante del suo corretto funzionamento. Il Coordinatore della Sezione è tenuto alla gestione contabile e amministrativa della Sezione secondo le direttive (in materia di obbligo di rendicontazione cronologica delle entrate e delle uscite di cassa) ricevute dal Responsabile dell'Amministrazione dell'Associazione. Il mancato rispetto, alle scadenze convenute, delle direttive dell'Associazione in materia, determinerà la revoca dell'incarico di Coordinatore della Sezione e la comminazione della sanzione della esclusione dall'Associazione, ferma restando la responsabilità civile del Coordinatore della sezione territoriale per i danni causati dal ritardo e/o dall'omissione dell'adempimento, sia nei confronti dell'Associazione nonché degli associati, sia nei confronti di terzi. L'Amministrazione dell'Associazione si riserva il diritto di verificare, anche a campione e senza preavviso, la tenuta della contabilità delle Sezioni territoriali.

#### **Art. 15 - ASSEMBLEA DI SEZIONE**

L'Assemblea di Sezione è composta dagli associati aderenti alla Sezione, in regola con il versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione

- nomina il Delegato a partecipare all'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- nomina il Delegato Supplente;
- revoca il Delegato con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e non sottoposti a provvedimento disciplinare;
- revoca il Delegato Supplente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione può essere convocata in qualsiasi momento. La convocazione compete al Coordinatore di Sezione.

L'Assemblea di Sezione deve essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta al Coordinatore di Sezione almeno un decimo degli Associati aderenti alla Sezione stessa, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione deve essere convocata nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Nazionale per la nomina del Delegato e del Delegato Supplente.

Qualora l'Assemblea di Sezione non venga convocata o non proceda alla nomina del Delegato, i relativi aderenti verranno considerati assenti ai fini dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Ai fini della convocazione dell'Assemblea di Sezione non sono previste formalità, lasciando all'Assemblea stessa la possibilità di dotarsi di apposito regolamento in materia. Le modalità e le forme adottate dovranno comunque ispirarsi al fine ultimo di garantire la tempestiva informazione di tutti gli associati aderenti alla Sezione ed il favorirne la partecipazione democratica.

La partecipazione all'Assemblea di Sezione deve avvenire in prima persona, non essendo ammesso il voto per delega.

L'Assemblea di Sezione è validamente costituita ed atta a deliberare qualsiasi sia la presenza dei suoi aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato aderente alla Sezione, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e non sottoposto a provvedimento disciplinare, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea di Sezione è presieduta da persona eletta dall'Assemblea all'inizio della stessa.

Di ogni riunione deve essere redatto, in duplice originale, un verbale redatto da un segretario eletto all'inizio della stessa e sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Una copia dei verbali deve essere trasmessa in originale al Consiglio Direttivo Nazionale, l'altra deve essere conservata ad opera del Coordinatore di Sezione in carica che ha l'obbligo di trasmettere la documentazione in suo possesso al suo successore.

Resta fermo che ogni deliberazione che impegni la Sezione Territoriale, o l'Associazione sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della spendita del nome dell'Associazione stessa, nei confronti di terzi, prima di essere eseguita, deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di una valutazione globale anche di opportunità. Per il caso di diniego dell'approvazione, la deliberazione non verrà eseguita a pena della comminazione di sanzioni disciplinari per i responsabili dell'esecuzione in violazione.

#### **Art. 16 – DELEGATO DI SEZIONE**

Il Delegato viene eletto dall'Assemblea di Sezione, scelto tra tutti gli Associati aderenti alla Sezione, incluso il Coordinatore, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dura in carica sino a revoca da parte dell'Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.

La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera dell'Assemblea di Sezione.

Il Delegato interviene all'Assemblea Nazionale dei Delegati in rappresentanza degli aderenti della Sezione che lo ha eletto.

Nessun compenso è dovuto al Delegato, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere rimborsate dalla Sezione stessa.

#### **Art. 17 - DELEGATO SUPPLENTE**

Il Delegato Supplente viene eletto dall'Assemblea di Sezione con le stesse modalità previste per il Delegato di Sezione; dura in carica a revoca da parte dell'Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.

La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera dell'Assemblea di Sezione.

Il Delegato Supplente interviene all'Assemblea Nazionale dei Delegati in sostituzione del Delegato qualora questi risulti assente od impedito.

Nessun compenso è dovuto al Delegato Supplente, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere rimborsate dalla Sezione stessa.

#### **Art. 18 - COORDINATORE DI SEZIONE**

Il Coordinatore di Sezione:

- a) coordina l'attività della Sezione, è il responsabile e garante del suo corretto funzionamento e ne detiene il potere di ordinaria amministrazione;
- b) rappresenta la Sezione nelle manifestazioni esterne ed agisce per promuovere il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) funge da tramite tra il Consiglio Direttivo Nazionale e la Sezione;
- d) redige la contabilità ordinaria (e se ne assume la responsabilità quanto alla sua correttezza e verità, sia nei confronti dell'Associazione, sia nei confronti degli Associati, sia nei confronti di terzi) secondo il modello semplificato stabilito dall'Associazione sulla base del principio di cassa, indicando le entrate e le uscite inviando un resoconto mensile con i relativi documenti giustificativi al responsabile dell'Amministrazione;
- e) relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale qualora questi ne faccia richiesta, con riferimento alle materie ed alle questioni da questi indicate;
- f) relaziona all'Assemblea di Sezione sull'andamento economico, patrimoniale, organizzativo ed amministrativo della Sezione qualora questo venga richiesto;
- g) convoca e presiede l'Assemblea di Sezione.



Il Coordinatore di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e resta in carica sino a sua revoca, decadenza o dimissioni dall'incarico. All'inizio di ogni anno solare il Consiglio Direttivo Nazionale deve provvedere alla riconferma scritta del Coordinatore di Sezione. In caso di mancanza di tale riconferma scritta, il Coordinatore di Sezione si intende automaticamente decaduto, e il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Coordinatore o di un Commissario di Sezione.

Il Coordinatore di Sezione provvede alla conservazione, in modo ordinato e completo, dei verbali dell'Assemblea di Sezione e dei documenti di pertinenza della Sezione e li trasferisce al suo successore.

Nessun compenso è dovuto al Coordinatore di Sezione, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico.

### **CAPO III**

#### **CONTROLLO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

##### **Art. 19 – SANZIONI DISCIPLINARI**

In considerazione della peculiarità e della particolare delicatezza dei compiti svolti dall'Associazione, ogni aderente è tenuto alla scrupolosa osservanza dei principi dell'Associazione, pena l'adozione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) rimprovero;
- b) censura scritta;
- c) sospensione fino a tre mesi;
- d) esclusione dall'Associazione.

Organo competente ad irrogare sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) è il Presidente Nazionale, previa delibera in senso favorevole assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Organo competente ad irrogare la sanzione dell'esclusione dall'Associazione è l'Assemblea Nazionale dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati può demandare al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione del provvedimento di esclusione.

Tutte le sanzioni sono comminate previo contraddittorio con l'interessato o tra gli interessati, i quali hanno facoltà di presentare memorie, documenti e controdeduzioni per la tutela dei rispettivi interessi;

il Regolamento interno dell'Associazione definisce tempi e modalità relativi ai procedimenti ed alla modalità di presentazione dei ricorsi e dei documenti di parte.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, le cui decisioni sono inappellabili ed ineludibili.

#### **Art. 20 – RIMPROVERO E CENSURA**

Il rimprovero consiste in un richiamo verbale dell'aderente all'osservanza dei doveri connessi agli scopi dell'Associazione, è comminato dal Presidente Nazionale previa convocazione e audizione dell'interessato. Il Presidente Nazionale può delegare verbalmente un altro membro del Consiglio Direttivo, ovvero il Coordinatore della Sezione in cui si trova il volontario da rimproverare, a comminare il rimprovero a suo nome e per suo conto.

La censura scritta consiste in una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza commessa e si richiama l'aderente all'osservanza dei principi di comportamento sanciti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle disposizioni degli organi sociali. La censura scritta è comminata con atto formale sottoscritto dal Presidente Nazionale, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, previa audizione dell'interessato qualora lo stesso sia reperibile.

L'Associato ha 15 giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla comunicazione della sanzione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

#### **Art. 21 - SOSPENSIONE**

Per fatti che vengano considerati di gravità maggiore rispetto a quelli che darebbero luogo ad un rimprovero verbale o ad una censura scritta, ovvero, in caso di reiterazione di comportamenti tali da dare luogo a ripetuti rimproveri o censure, può essere adottata la sanzione della sospensione, fino ad un massimo di 3 mesi.

La sospensione consiste nel temporaneo allontanamento dall'Associazione, dalle sue attività e dai luoghi in cui le attività vengono svolte dell'aderente che viene sospeso.

La sospensione comporta il divieto per l'aderente di indossare divise, fregi, simboli e segni distintivi dell'Associazione per tutto il periodo di applicazione della sanzione.

La sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa contestazione scritta dei fatti addebitati, e comunicata all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica sottoscritta dal

Presidente Nazionale. La sospensione ha effetto immediato dal momento di ricezione della notifica da parte del volontario.

L'Associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla comunicazione della sospensione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

## **Art. 22 - ESCLUSIONE**

La sanzione dell'esclusione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente dall'Associato.

L'esclusione comporta la cancellazione dall'elenco degli Associati, nonché il divieto di utilizzare, indossare divise o esibire fregi, segni e simboli dell'Associazione.

La sanzione dell'esclusione viene comminata nell'ipotesi in cui un Associato compia:

- a) violazioni dello Statuto, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- c) atti gravemente lesivi del decoro e del prestigio dell'Associazione;
- d) fatti costitutivi di reato e/o di delitto non colposo nel corso di attività dell'Associazione;
- e) atti che comportino disservizio nell'organizzazione o nello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) atti consistenti nel prendere parte, o manifestare pubblica adesione ad associazioni, gruppi, comitati ed organismi le cui finalità risultino in conflitto con i fini propri dell'Associazione;
- g) commenti fuori luogo, diffamatori, ingiuriosi e/o offensivi nei confronti di altri associati e dell'Associazione stessa, con qualsiasi mezzo (ivi inclusi i social network) esternati;

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale e previa contestazione scritta dei fatti addebitati. L'Assemblea Nazionale può demandare al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione del provvedimento di esclusione.

L'esclusione viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente Nazionale o con posta elettronica.

L'addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n'è potuto apprendere il verificarsi.

L'Associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla deliberazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale se al fine delegato, per fare

pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

I Probiviri decidono previa audizione in contraddittorio dell'interessato, se reperibile; di un rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale; e, se ritenuto opportuno dal Collegio dei Probiviri, di testimoni e persone informate sui fatti.

Nell'arco temporale nel quale si svolge il procedimento l'Associato è sospeso.

L'esclusione ha effetto dall'acquisizione della comunicazione della pronuncia dell'Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'Associato senza che questi abbia presentato ricorso al Collegio dei Probiviri; oppure dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri da parte dell'Associato.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 23 - ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

#### **Art. 24 – BILANCIO - RENDICONTO**

Per ogni esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà redigere un bilancio d'esercizio o di rendiconto economico che esprima la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico conseguito.

Il un bilancio d'esercizio o di rendiconto economico di esercizio dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 25 - AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 26 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a). acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b). lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c). sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. contributi degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà" nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia.

### **Art. 27 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI**

L'importo della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Il versamento della quota, quando seguita dalla delibera di ammissione all'Associazione di cui al precedente articolo 6, comporta l'iscrizione nel Libro dei Soci e l'acquisizione della qualifica di Associato.

Il versamento della quota associativa annuale garantisce la qualifica di associato per l'anno sociale di riferimento, fatti salvi eventuale procedimento di esclusione o istanza di dimissione presentata dall'interessato.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote particolari, e differenti da quelle ordinarie, per categorie di associati particolari.

### **Art. 28 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono libri dell'Associazione il:

- a). Libro dei Soci;
- b). Libro dei Verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- c). Libro dei verbali del Consiglio direttivo Nazionale;
- d). Libro dei Delegati;
- e). Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato l'organo);
- f). Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, fatta eccezione per il Libro dei Verbali del Collegio dei revisori dei Conti e per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri tenuti a cura dei rispettivi organi. Per i libri di propria competenza il Consiglio Direttivo Nazionale designa, al proprio

interno, il soggetto destinato alla loro tenuta e redazione, che nella fattispecie viene individuato nel Segretario Generale.

Il libro soci dovrà riportare in cronologico i nominativi ed i dati anagrafici degli associati con l'indicazione della sezione di appartenenza e la data di iscrizione; parimenti dovrà esservi annotato, sempre secondo un ordine cronologico, il recesso del socio, la sua esclusione e l'eventuale comminazione di provvedimenti disciplinare e la loro durata.

Il Libro dei Verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati dovrà riportare il verbale di ogni adunanza dell'organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei delegati partecipanti e dei voti ad ognuno di essi attribuiti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.

Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.

Il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'organo sia stato nominato, dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.

Il libro dovrà anche riportare la relazione al bilancio consuntivo.

Libro delle dei Verbali e delle Decisioni dei Proviviri dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma di tutti gli intervenuti.

Il Libro dei Delegati deve riportare i nominativi dei Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione, la data di nomina e l'eventuale data di cessazione.

## **Art. 29 - REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell'Associazione anche tra i diversi organi della stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Presidente nazionale, elabora appositi regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di Statuto. Detti regolamenti vengono

redatti in coerenza con i principi che ispirano l'associazione, vengono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e, una volta approvati, vengono diffusi, a mezzo posta elettronica, ai Coordinatori delle Sezioni territoriali, che avranno cura di informarne gli associati delle singole sezioni territoriali. Il Regolamento e le sue eventuali appendici o rettifiche saranno considerati in vigore dal quinto giorno successivo alla comunicazione ai Coordinatori delle sedi territoriali.

## **CAPO VI**

### **RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 30 – RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

L'associazione City Angels Italia ha la facoltà di aderire ad altre Associazioni, operanti sia sul territorio nazionale Italiano, sia su quello estero previo esame della conformità dei principi statutari che animano l'Associazione cui si aderisce a quelli che animano City Angels Italia.

Dette verifiche di conformità sono devolute alla cognizione del Consiglio Direttivo Nazionale che, all'esito, su indicazione del Presidente Nazionale, delibera in ordine all'instaurazione del rapporto associativo o meno.

#### **Art. 31 - CITY ANGELS INTERNATIONAL**

L'associazione City Angels Italia aderisce all'associazione City Angels International.

L'adesione a City Angels International è da intendersi quale instaurazione di rapporto, non necessariamente di tipo associativo, volto a consentire a City Angels Italia l'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi e/o divise dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

All'Associazione City Angels International viene riconosciuta la facoltà di interrompere e/o sciogliere in qualsiasi momento il rapporto con City Angels Italia.

L'interruzione e/o lo scioglimento del rapporto comporterà il divieto per City Angels Italia all'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di



espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi e/o divise dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **Art. 33 - RINVIO**

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91 e al D. Lgs. 460/97 e loro successive modificazioni o integrazioni.